Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 16 agosto 2005

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2005 -Deliberazione N. 906 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - AA.GG. del Personale - **Criteri di indirizzo interpretativi e applicativi in ordine alle procedure concorsuali di cui alla delibera n. 6132 del 13/12/2002.**

PREMESSO:

- che alla Giunta Regionale competono, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 165/2001, le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- che, in esecuzione della Delibera di G.R. n. 6132 del 13/12/02 concernente "Programmazione triennale dei fabbisogno di personale per gli anni 2002/2004 ai sensi dell'art. 39 della L.449/97 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/01 -Approvazione del fabbisogno operativo relativo all'anno 2002 e contestuale modifica della dotazione organica", sono stati indetti, tra gli altri, n.16 concorsi pubblici, con riserva del 50 % per il personale interno, per la copertura di complessivi n. 316 posti vacanti di vacanti di varie categorie e profili professionali;
- che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna/e dello Stato (legge finanziaria 2005), ai commi 95 e 98, disciplina, tra l'altro, i limiti e i principi relativi alle procedure di assunzione di personale per le autonomie regionali e locali;
- che, in particolare, il comma 95, nel sancire il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette, testualmente, tra l'altro, recita: "...omissis... sono altresì, fatte salve le assunzioni ...omissis... di cui ai decreti del presidente del Consiglio dei ministri del 27.7.2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23.9.2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge ...omissis...";
- che, infatti, l'art. 34, comma 11 della legge 27.12.2002, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2003, ha previsto che le assunzioni a tempo indeterminato devono essere comunque contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002, demandando al successivo D.P.C.M la disciplina di dettaglio;
- che, inoltre, l'art. 3, comma 60 della legge 24.12.2003 n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004, ha disposto che le assunzioni a tempo indeterminato devono essere comunque contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, demandando al successivo D.P.C.M. la disciplina di dettaglio;
- che ai sensi del D.P.C.M. 27.7.2004 per l'anno 2004, le regioni, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003;
- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 390 del 17.12.2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 27.12.2002 n. 289, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato devono essere, comunque, contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 nonché dell'art. 3, comma 60 della legge 24.12.2003 n. 350, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato devono essere comunque contenute, entro, percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni verificatesi nel corso dell'anno 2003;
- che, al contempo la stessa Corte Costituzionale nella medesima sentenza ha sostenuto che "la circostanza che il medesimo comma 1 disponga, che "fino all'emanazione dei decreti(...) trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4" cioè il "divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato" non costituisce violazione di alcuna norma costituzionale: si tratta, infatti, non solo di un divieto temporalmente limitato, ma anche e soprattutto di un divieto funzionalmente collegato all'accordo da raggiungere in sede di conferenza unificata, quale strumento destinato a disciplinare, con il concorso delle autonomie regionali e locali, la materia delle assunzioni del personale a tempo indeterminato. E' evidente che, in assenza di quel temporaneo divieto, le finalità perseguite con l'accordo sarebbero frustrate se, nelle more, le Regioni e gli enti locali potessero procedere, senza limiti di sorta, alle assunzioni ritenute opportune: come è evidente che l'intervento della legge statale in senso limitativo dell'autonomia delle regioni e degli enti locali non è meno legittimo per ciò che il divieto da essa posto è assoluto, ma la sua legittimità va affermata

considerando il carattere strumentale di quel temporaneo divieto ai fini dell'efficacia ed effettività della futura disciplina che scaturirà in sede di conferenza unificata";

- che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 200 del 27.1.2005, ha espressamente affermato: "con il comma 95, invece, la legge finanziaria n. 311/2004, facendo salve le assunzioni autorizzate con il D.P.C.M. del 27.7.2004, ha consentito alle regioni e agli enti locali di formalizzare nell'anno 2005 le assunzioni già programmate ed avviate nel decorso anno 2004 sulla base di quanto previsto dai citati DPCM, la cui validità è fatta espressamente salva dal medesimo comma 95, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 311/2004";
- che, sono state approvate, ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui alla Del.G.R. n. 6131/2002 con Decreti Dirigenziali del Settore Reclutamento, le graduatorie di merito dei sopra citati n.16 concorsi pubblici come di seguito sotto elencati:
  1. Funzionario Project Manager Sviluppo Locale, cat. D, pos. D3, n. 08 posti, approvato con D.D. 192 del 12/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  2. Funzionario Pianificazione raccolta fondi (Fund Raiser), cat. D, pos. D3, n. 06 posti, approvato con D.D. 193 del 12/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  3. Istruttore Direttivo Agente di Sviluppo, cat. D, pos. D1, n. 16 posti, approvato con D. D. 194 del 12/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  4. Istruttore Direttivo Marketing, cat. D, pos. D3, n. 10 posti, approvato con D. D. 195 del 12/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  5. Istruttore Direttivo Turistico, cat. D, pos. D1, n. 08 posti, approvato con D.D. 196 del 12/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  6. Funzionario Marketing, cat. D, pos. D3, n. 08 posti, approvato con D.D. 197 del 12/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  7. Funzionario Scienze Turistiche, cat. D, pos. D3, n. 06 posti, approvato con D.D. 198 del 13/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  8. Istruttore Esperto Sviluppo Software, cat. D, pos. D1, n. 50 posti, approvato con D.D. 273 del 13/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  9. Istruttore Marketing, cat. C, pos. C1, n. 20 posti, approvato con D.D. 200 del 13/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  10. Istruttore Sviluppo e Promozione Immagine, cat. C, pos. C1, n. 10 posti, approvato con D.D. 201 del 14/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  11. Istruttore Direttivo Esperto Relazioni Internazionali, cat. D, pos. D1, n. 06 posti, approvato con D.D. 202 del 14/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  12. Istruttore Programmazione e Controllo, cat. C, pos. C1, n. 70 posti, approvato con D.D. 203 del 14/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  13. Funzionario Programmazione e Controllo, cat. D, pos. D3, n. 28 posti, approvato con D.D. 204 del 14/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  14. Istruttore Direttivo Programmazione e Controllo, cat. D, pos. D1, n. 40 posti, approvato con D.D. 205 del 14/04/05 e pubblicato sul BURC N. Speciale del 18/04/2005;
  15. Istruttore Statistico, cat. C, pos. C1, n. 10 posti, approvato con D.D. 236 del 13/05/05 e pubblicato sul BURC N. 28 del 30/05/2005;
  16. Istruttore Turistico, cat. C, pos. C\, n. 20 posti, approvato con D.D. 273 del 17/06/05;

CONSIDERATO:

- che, pertanto, i principi di coordinamento della finanza pubblica, l'orientamento della Corte Costituzionale nonchè del Dipartimento della Funzione pubblica, le prescrizioni della legge 311/2004, impongono il rispetto delle disposizioni del citato D.P.C.M 27.7.2004, in assenza di una norma di riferimento che postuli una diversa articolazione dei criteri sottesi alle assunzioni, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della legge 311/2004, nelle autonomie regionali e locali;
- che, quindi, questo Ente possa procedere alle assunzioni dei vincitori dei concorsi sopra richiamati, nei limiti della spesa lorda annua corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003;

VISTO

- i decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie di merito nella parte in cui dispongono di rinviare i successivi provvedimenti, in conformità all'art. 1, co. 95-98, relativi al contenimento della spesa del personale, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), in applicazione delle disposizioni dell'emanando DPCM di cui all'art. 1, comma 98 della medesima legge finanziaria;
- la nota prot. 2005.0539955 inoltrata dal Coordinatore dell'Area 07 al Dirigente del Settore Trattamento Economico concernente la spesa connessa a dette assunzioni;
- la nota prot. 2005.0588331 del 7.7.2005, del Responsabile del Settore Trattamento Economico relativa alle risorse disponibili destinate all'assunzione dei vincitori dei concorsi in parola, nel rispetto delle norme di cui ai DD.PP.CC.MM. per gli anni 2003 e 2004.

RITENUTO:

- Di poter disporre la copertura dei posti di cui alle richiamate procedure concorsuali nella misura pari al limite della spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003, sulla base dell'applicazione della suddetta percentuale alle graduatorie dei vincitori, per difetto alle unità di misura;'
- Di dover differire, fino al 31.12.2005, la stipula dei contratti di lavoro degli altri candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, in conformità all'art. 1, co. 95-98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nelle more dell'applicazione delle disposizioni dell'emanando DPCM di cui all'art. 1, comma 98 della medesima legge finanziaria e compatibilmente con le disposizioni ivi previste;

INFORMATE le OO.SS.;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:

- di disporre la copertura dei posti di cui alle procedure concorsuali, dettagliatamente individuate nella parte narrativa, nella misura pari al limite della spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003;
- di precisare che la percentuale dei posti da coprire sarà definita, per ciascuna procedura concorsuale, sulla base dell'applicazione della richiamata percentuale alle graduatorie dei vincitori per difetto alle unità di misura.
- di differire, fino al 31.12.2005, la stipula dei contratti di lavoro con vincitori non compresi nel numero dei posti come sopra definito, in conformità all'art. 1 commi 95 -98, l. 311/2004, nelle more dell'emanando D.P.C.M. di cui all'art. 1 comma 98 della medesima legge finanziaria.
- Di demandare ai Settori Reclutamento, Stato Giuridico e Trattamento Economico gli adempimenti consequenziali.

Il Segretario	Il Presidente
Brancati	Bassolino